

**Ordinanza
concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OAF)**

Modifica del 20 settembre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF) è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 9,8 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 824 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendite, un contributo compreso fra 824 e 9800 franchi annui. Il contributo è calcolato nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendite moltiplicato per 20
fr.	fr.	fr.
meno di 500 000	824	—
500 000	882	98
1 750 000	3332	147
4 000 000 e oltre	9800	—

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 831.111